



IL SEGRETARIO GENERALE

Fasc. 1.1.1/1/2019

Bologna, 30 gennaio 2019

Ai Dirigenti  
Ai titolari di Posizione Organizzativa  
Ai Responsabili di procedimento

e p.c. Al Sindaco Metropolitan  
Ai Consiglieri delegati  
Ai Consiglieri Metropolitan

LL.SS.

**Oggetto: Circolare in merito ad alcune novità legislative apportate in materia di acquisizioni di beni e servizi dalla Legge n. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019). Sintesi di ulteriori norme e provvedimenti in materia di appalti pubblici, di interesse per l'Ente.**

Gentilissime/i,

ritengo di fare cosa utile fornendo di seguito un sintetico promemoria delle novità legislative più significative intervenute in materia di appalti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

\*\*\*

La legge n. 145/2018 contenente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (ex legge di stabilità) reca alcune importanti modifiche in materia di processi di approvvigionamento di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni. Di seguito illustro le principali modifiche di interesse per l'Ente.

**1. Innalzamento della soglia per i c.d. "Micro acquisti" a Euro 5.000,00.**

La legge di bilancio per il 2019, al comma 130, ha innalzato la soglia per i microacquisti da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00.

Conseguentemente le Pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione solo per importi pari o superiori a **Euro 5.000,00**.

**2. Deroghe all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure sottosoglia negli appalti di lavori. Natura temporanea della deroga fino al 31.12.2019.**

La legge di bilancio per il 2019, al comma 912, ha previsto una deroga temporanea **fino al 31 dicembre 2019**, all'art. 36, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016, **esclusivamente per gli appalti di lavori**, prevedendo che entro tale data le stazioni appaltanti possono:

a) procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;

b) procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 350.000,00, mediante le procedure di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo 36 con la **consultazione di almeno dieci** (e non quindici) operatori economici.

La disposizione riguarda – come detto - i soli appalti di lavori; ha natura temporanea e non è suscettibile di applicazione analogica.

Il ricorso a tale norma, frutto dell'esercizio di potere discrezionale, comporta comunque sempre da parte della stazione appaltante il rispetto dell'**obbligo di motivazione**, sia pure sintetica, secondo quanto stabilito dalla Linee Guida A.N.AC. n. 4.

In sintesi, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, **fino al 31 dicembre 2019** le Pubbliche Amministrazioni possono fare ricorso:

- per lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- per lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 all'affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti di tre operatori economici, in conformità al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- per i lavori di importo superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 350.000,00, all'affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti di almeno dieci operatori economici, in conformità al principio di rotazione degli inviti (art. 36, 2 comma, lett. b);
- per lavori di importo pari o superiore a Euro 350.000,00 e inferiore a un milione di Euro, all'affidamento mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, in conformità al principio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. La valutazione circa la preventiva pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato o il ricorso agli elenchi aperti spetta al RUP, pur non sussistendo alcun obbligo al riguardo;
- per lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 all'affidamento mediante le procedure ordinarie.

### **3. Istituzione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.**

La legge per il bilancio 2019, commi da 162 a 170, al fine di favorire gli investimenti pubblici, ha previsto che con d.p.c.m. (da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima), venga individuata una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

Si tratta di una Struttura cui possono rivolgersi oltre le amministrazioni centrali anche gli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti.

Tale Struttura sarà diretta a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici; a contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici; alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria; nonché alla

IL SEGRETARIO GENERALE

predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse con elevato grado di uniformità e ripetitività.

#### **4. Modifica dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.Lgs. n. 50/2016 ad opera del D.L. n. 135/2018 c.d. "decreto semplificazione"**

Il decreto n. 135/2018, c.d. "decreto semplificazione", entrato in vigore il 15 dicembre 2018 e applicabile *ratione temporis* ai bandi pubblicati da tale data, oltre che alle lettere di invito o RDO inviate dal 16 dicembre 2018, ha modificato il testo dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo la possibilità di attribuire efficacia escludente a numerose situazioni che interessano le imprese, anche se non ricomprese nell'art. 80 e non definitivamente accertate.

Contestualmente sparisce dalla nuova norma sui requisiti di ordine generale la successiva elencazione di illeciti professionali a carattere esemplificativo.

Infatti, al fine di adeguare la nostra disciplina a quella europea (direttiva 2014/24/UE) il legislatore ha trasformato le fattispecie indicate a titolo esemplificativo nella valutazione della stazione appaltante in altrettanti autonomi motivi di esclusione.

Con riferimento pertanto alle fattispecie indicate alle lettere c) e c-bis) del predetto art. 80, si segnala che sono ancora applicabili le Linee Guida A.N.AC. n. 6.

Quanto alla lettera c-ter) si evidenzia che il legislatore ha eliminato il riferimento alla sussistenza di un contenzioso pendente relativo alla risoluzione, attribuendo rilevanza escludente a tutte le risoluzioni contrattuali. Rispetto a tale fattispecie sussiste uno stringente obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante con riguardo al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della medesima.

Al fine di agevolare le operazioni, in attesa che il MIT pubblichi il modello del DGUE conforme alla nuova disciplina dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter), si allega un fac-simile di dichiarazione integrativa da far sottoscrivere assieme all'attuale DGUE.

#### **5. Inasprimento sanzioni in materia di subappalti illeciti**

Con il decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, c.d. "Decreto Sicurezza", convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, sono state inasprite le sanzioni nel caso di subappalti non autorizzati.

Il comma unico dell'art. 25 del decreto legge trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti.

Si segnala, pertanto, di prestare massima attenzione alla verifica dei presupposti per l'autorizzazione del subappalto.

#### **6. Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri**

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, inoltre, al comma 125 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, l'obbligo per le cooperative sociali, che intrattengano rapporti con Pubbliche amministrazioni e che svolgano attività a favore degli stranieri di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme non inferiori a Euro 10.000,00, per lo svolgimento dei servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

IL SEGRETARIO GENERALE

**7. Differimento dell'operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 (C.C.P.).**

Con comunicato del Presidente A.N.AC. del 9 gennaio 2019 è **stato disposto il differimento del termine** (già individuato nel 15 gennaio 2019 con precedente comunicato del 18 luglio 2018 della medesima Autorità) di operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 **al 15 aprile 2019.**

Fino a tale data, pertanto, continuerà ad applicarsi il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12, del citato D.Lgs. n. 50/2016.

Altresì, fino all'adozione della nuova disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continuerà ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Si segnala che per gli enti locali una parte della giurisprudenza ritiene prevalente l'art. 107 TUEL con possibilità per il dirigente di essere presidente della commissione giudicatrice.

\*\*\*

Ciò detto in merito alle novità di rilievo introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 in materia di acquisizione di beni e servizi, si coglie l'occasione, per rammentare **le soglie di rilevanza comunitaria, già entrate in vigore dal 1° gennaio 2018 e vigenti fino al 31 dicembre 2019 per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.**

Per quanto concerne gli appalti nei settori ordinari, gli importi sono i seguenti:

- Appalti e concessioni di lavori: da Euro 5.225.000,00 a Euro **5.548.000,00**
- Appalti di servizi e forniture: da Euro 209.000,00 a Euro **221.000,00**

Per gli appalti nei settori speciali gli importi sono i seguenti:

- Appalti di forniture e servizi: da Euro 418.000,00 a Euro **443.000,00**
- Appalti di lavori: da Euro 5.225.000,00 a **5.548.000,00**

\*\*\*


La Segreteria Generale è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

\*\*\*

Nel raccomandare la massima diffusione della presente ai propri collaboratori e confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Avv. Sabrina Scalini



All.n. 1: Integrazione DGUE

SEGRETARIO GENERALE  
ROBERTO FINARDI